



236/2025

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

in composizione monocratica nella persona della
dott.ssa Paola Lo Giudice, quale giudice delle
pensioni ai sensi dell'art. 151 c.g.c.;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 78502** del Registro di
Segreteria, introdotto con ricorso proposto dal sig.
XX (c.f. omissis),
rappresentato e difeso dall'avv. Gianpiero Fabrizi
(c.f. FBRGPR63B06A269J),

contro

Inps - Istituto nazionale previdenza sociale (c.f.
80078750587), in persona del legale rappresentante
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Alessandro Di Meglio (c.f. DMGLSN70R05H501A) e
dall'avv. Massimo Boccia Neri (c.f.
BCCMSM68R21C129X).

Visto il ricorso e gli atti e i documenti di causa;
udito all'udienza del 7 maggio 2025, con l'assistenza

del segretario dott.ssa Federica Sperapani, l'avv. Flavia Incletolli, su delega dell'avv. Alessandro Di Meglio e dall'avv. Massimo Boccia Neri per l'Inps. Considerato in

FATTO

1. Con ricorso del 24 novembre 2020 il sig. XX, già appartenente all'Arma dei Carabinieri e in quiescenza dal 31 marzo 2019, titolare di pensione liquidata con il sistema misto e con attribuzione delle aliquote previste dall'art. 44, d.p.r. n. 1092/1973, chiedeva la riliquidazione della pensione con applicazione dell'aliquota di rendimento del 44 per cento di cui all'art. 54, comma 1, d.p.r. n. 1092/1973 sulla quota da computarsi con il sistema retributivo, con pagamento degli arretrati, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.

Chiedeva altresì la condanna dell'Inps al pagamento delle spese di lite, da distrarsi nei confronti del procuratore dichiaratosi antistatario.

2. L'Inps si costituiva in giudizio con memoria depositata il 3 giugno 2022, evidenziando che, a seguito della sentenza n. 1/2021 delle SS.RR. della Corte dei Conti e in aderenza alle indicazioni operative assunte dall'Istituto nella circolare n.

107/2021, con la quale aveva impartito alle Sedi territoriali l'indicazione di procedere al ricalcolo secondo l'aliquota del 2,44 per cento nei confronti dei soggetti aventi diritto, l'Istituto stava provvedendo alla conseguente riliquidazione del trattamento pensionistico, tenendo conto dell'aliquota del 2,44 per cento con riferimento alle anzianità contributive maturate entro il 31 dicembre 1995. L'applicazione di tale provvedimento sarebbe stata disposta sulla prima rata utile di segnalazione con arretrati. Chiedeva quindi di dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.

3. Con memoria del 13 giugno 2022 il ricorrente si opponeva alle richieste formulate dall'Inps e ribadiva la richiesta di accoglimento del ricorso, facendo applicazione dei principi di diritto affermati nella citata sentenza delle SS.RR. della Corte dei conti n. 1/2021. Escludeva la sussistenza dei presupposti per dichiarare la cessata materia del contendere, non avendo l'Istituto provveduto alla dovuta riliquidazione né al pagamento di arretrati e accessori.

4. All'esito dell'udienza del 15 giugno 2022 questa Sezione, ritenuta la necessità di verificare se

l'Inps avesse effettivamente provveduto alla riliquidazione del trattamento di pensione dell'interessato, con ordinanza n. 135/2022 chiedeva all'Inps di provvedere al deposito della determinazione relativa alla riliquidazione della pensione in godimento del ricorrente in conformità alla pronuncia delle SS.RR. n. 1/2021.

5. Con decreto del 28 novembre 2024 questa Sezione disponeva la trattazione del giudizio per l'udienza del 7 maggio 2025.

6. Con memoria del 24 aprile 2025 l'Inps, in riscontro all'ordinanza n. 135/2022, depositava la determina della effettuata riliquidazione e il cedolino del mese di luglio 2022 di pagamento.

7. All'udienza del 7 maggio 2025, come da verbale, l'avv. Incletolli per l'Inps ha chiesto di dichiarare la cessata materia del contendere, avendo l'Istituto provveduto al pagamento di quanto spettante.

All'esito della discussione, il giudizio è stato trattenuto in decisione, con lettura del dispositivo. Considerato in

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di riliquidazione del trattamento pensionistico del ricorrente ai sensi dell'art. 54, d.p.r. n.

1092/1973, con l'applicazione del 44 per cento ivi prevista.

2. Come è noto, sulla corretta e uniforme interpretazione dell'art. 54, comma 1, d.p.r. n. 1092/1973 era sorto un contrasto interpretativo "orizzontale" tra le Sezioni giurisdizionali di appello di questa Corte, con conseguente proposizione di questione di massima ai sensi degli artt. 11 e 114 c.g.c.

Le Sezioni Riunite con sentenza n. 1/2021/QM, hanno affermato il seguente principio di diritto: "la 'quota retributiva' della pensione da liquidarsi con il sistema 'misto', ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%". Con successiva sentenza n. 12/2021/QM le Sezioni Riunite hanno altresì affermato che "la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della

legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile".

3. L'Inps ha depositato il provvedimento con il quale ha riliquidato il trattamento pensionistico del ricorrente, in conformità ai principi sopra richiamati. Ha altresì depositato il cedolino dal quale risultano erogati i relativi arretrati.

Risulta dunque che l'Inps ha provveduto a dare corretta applicazione alla disciplina. Tuttavia, in mancanza di una modifica delle conclusioni da parte del ricorrente con adesione alla richiesta di dichiarare la cessata materia del contendere, e tenuto conto che la domanda originaria chiedeva l'applicazione dell'aliquota del 44 per cento prevista dall'art. 54, d.p.r. n. 1092/1973, non è possibile dichiarare la cessata materia del contendere, essendo necessario pronunciare sentenza di accertamento del diritto, lasciando intatta la possibilità per il ricorrente di verificare l'avvenuto esatto adempimento da parte dell'Inps in

esito all'accredito del dovuto.

4. Ne discende l'accoglimento parziale del ricorso, dovendosi riconoscere l'applicazione dell'aliquota di rendimento del 2,44 per cento annuo (indicata nelle sentenze delle SS.RR. n. 1/2021 e n. 12/2021) per le anzianità maturate al 31 dicembre 1995, ai fini del calcolo della quota retributiva di pensione. Sugli arretrati spettano interessi legali e rivalutazione monetaria, da computarsi in regime di cumulo parziale secondo i criteri consolidati indicati dalle SS.RR., con sentenza n. 10/QM/2002.

5. La novità della questione, caratterizzata da contrasti giurisprudenziali risolti solo con l'intervento delle richiamate pronunce n. 1/QM/2021 e 12/QM/2021 delle Sezioni Riunite, nonché il parziale accoglimento del ricorso, giustificano l'integrale compensazione delle spese tra le parti ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., con pronuncia definitiva, respinta ogni contraria eccezione o deduzione, accoglie parzialmente il ricorso, nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, all'esito della camera di consiglio del 7 maggio 2025.

IL GIUDICE

Paola Lo Giudice

(f.to digitalmente)

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 09.05.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA**

 ALESSANDRO VINICOLA
CORTE DEI CONTI
09.05.2025 12:35:43
GMT+02:00